Le più recenti e importanti sentenze sul risarcimento del danno biologico

– Corte di Cassazione, sentenza n. 31072 del 29 novembre 2019

Il danno permanente alla salute è provato anche in via presuntiva, se ricorrono indizi gravi, precisi e concordanti della sua esistenza e della genesi causale.

I giudici di legittimità ribadiscono il proprio orientamento in tema di risarcimento del danno per lesioni micro-permanenti (pari o inferiori al 9%) che, statisticamente, sono le più numerose.

La norma (art. 139 Cod. Ass.) subordina la risarcibilità delle lesioni di lieve entità ad un “accertamento medico legale”;

tale espressione deve interpretarsi nel senso che il danno biologico permanente vada acclarato con l’applicazione rigorosa dei criteri insegnati dalla medicina legale, non limitati però ai soli referti di esami strumentali, ma ammettendo anche fonti di prova diverse, come le presunzioni (purché gravi, precise e concordanti).

Il ricorrente ritiene che le succitate norme non abbiano subordinato la risarcibilità del danno per le lesioni micro-permanenti ad un accertamento strumentale,

ma unicamente ad un accertamento obiettivo, a prescindere dalle modalità con cui avvenga.

La Cassazione considera fondata tale doglianza e ribadisce il proprio orientamento in materia

(Cass. 18773/2016; Cass. 1272/2018; Cass. 5820/2019; Cass. Ord. 11218/2019; Cass. 26249/2019).

Secondo i giudici di legittimità, la suddetta disposizione ammette la possibilità di dimostrare l’esistenza di un danno alla salute, impiegando fonti di prova diverse dai referti di esami strumentali.

In altre parole, per provare una lesione di lieve entità, non sono necessarie radiografie, risonanze magnetiche o TAC; in tal modo, non sono lasciati senza ristoro i danni che non superino una certa soglia minima di gravità.